

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 29 gennaio 2026, n. 11

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (Soggetto titolare) - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SANITÀ PIÙ (Soggetto gestore _ P.IVA 03635620713) – Rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i, con PRESCRIZIONE, di una RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata “IO ABITO QUI”, per ulteriori n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento anziani (aggiuntivi rispetto ai 20 p.l. di cui n.14 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 rilasciati con D.D. n. 358/2022), ubicata nel Comune di Motta Montecorvino (Fg) tra Via Alfieri e Via Isonzo.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”, stabilisce:

- **all’articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria,

che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia: - prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione); - seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione); - terza fase: “Check” (monitoraggio/controllo); - quarta fase: “Act” (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni” la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019.

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della

data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”; b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”. c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”; b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”; c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.”* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art. 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili. Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”* la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019 e, **al contempo, apriva i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per i posti residui in accreditamento indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E della stessa delibera.**

Nello specifico la succitata DGR 1754/2024 prevedeva quanto segue :

Alla SEZIONE F – RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI E DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN ACCREDITAMENTO

“L'allegato A al presente provvedimento riporta le tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E in cui sono indicati i posti/posti letto ancora disponibili in accreditamento per Rsa e Centri diurni.

Per i predetti posti ancora disponibili si stabilisce che a far data dal 01/01/2025 sarà possibile presentare istanza di accreditamento secondo il Modello ACCR 2 contenuto nell'allegato A per massimo un nucleo da 20 pl per le Rsa non autosufficienti e disabili e un nucleo da 30 posti per i centri diurni non autosufficienti e disabili.

Alle predetta procedura dei posti potranno partecipare i soggetti che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell'art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato o presentino istanza di autorizzazione all'esercizio. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno.

E' consentita, inoltre, la partecipazione alle strutture già assegnatarie di posti/posti letto con il presente provvedimento purché le stesse siano ricadenti in DSS carenti (con indice di carenza inferiore a quello medio) così come indicati nella DGR n. 880/2023 tabelle 5 – 6 – 7 -8”.

Con la Deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2025, n. 85 (BURP n. 14 del 17/2/2025) ad oggetto: *Modifica in parte qua alla DGR 1754 del 11/12/2024 ad oggetto “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”,* la Regione stabiliva che le istanze di accreditamento per i posti residui indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E potevano essere presentata dalla data di pubblicazione sul Burp della presente Deliberazione.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 29 maggio 2025, n. 735 (BURP n 48 del 16/06/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 1754 del 11/12/2024 e Dgr 85 del 11/02/2024 -ricognizione posti disponibili a seguito dell'assegnazione e riapertura termini per la presentazione di istanze - approvazione modelli di domanda”* la Regione dichiarava conclusa la fase di assegnazione di cui alla DGR 1754/2024 e DGR 85/2025, procedendo all'assegnazione provvisoria dei posti concedibili in accreditamento alle RSA e Centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 358 del 13/10/2022**, questa Sezione rilasciava alla Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 di titolarità del Comune di Motta Montecorvino (Fg) gestita dalla Società Cooperativa Sociale Sanità Più (P.Iva 03635620713), la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata *“Io Abito qui”* con dotazione di n. 30 pl (di cui 24 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 6 pl di Rsa di mantenimento di tipo B) ai fini dell'autorizzazione e 20 pl (di cui 14 di Rsa di mantenimenti di tipo A e 6 di Rsa di mantenimento di tipo B) ai fini dell'accREDITAMENTO ubicata in Motta Montecorvino (Fg) in Via Isonzo snc.

Con **pec del 21/02/2025**, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 95557, il Comune di Motta Montecorvino, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Iavagnilio Domenico, trasmetteva congiuntamente al Sig. Vigilante Luca in qualità di Legale Rappresentante della società Cooperativa Sociale *“Sanità Più”*, avente sede legale in Foggia (Fg) in Viale degli Aviatori n. 25, istanza di accREDITAMENTO formulata secondo il modello di domanda *“ACCR. 1 – FESR – ASSOCIATA”* di cui alla DGR 1754/2024.

Alla predetta istanza veniva allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

- DD n. 358 del 13/10/2022 ad oggetto “Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità del Comune di Motta Montecorvino con dotazione di n. 30 pl ai fini dell'autorizzazione (di cui 24 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 6 pl di Rsa di mantenimento di tipo B) e 20 pl (di cui

14 di Rsa di mantenimenti di tipo A e 6 di Rsa di mantenimento di tipo B) ai fini dell'accreditamento denominata "Io Abito qui" ubicata in Motta Montecorvino alla Via Isonzo snc";

- Determinazione di assegnazione del finanziamento FESR;
- Determinazione di saldo del finanziamento FESR;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l'Avv. Luca Vigilante, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Sanità Più, dichiarava "ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal RR. n.3/2010 e s.m.i. Alla Sezione A (relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n.16/2019), e al R.R. 16/2019 (Manuale di accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali. Si allega alla presente dichiarazione griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.O.T.a -aRESS debitamente compilata e sottoscritta."

Con **pec del 13/03/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0133737/2025 del 13/03/2025, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sanità più trasmetteva alla scrivente Sezione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 con cui comunicava il nominativo ed i dati del nuovo Responsabile sanitario della RSA non autosufficienti, ossia la Sig.ra Giuliani Antonella laureata in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli studi di Foggia con specializzazione in malattie dell'apparato respirato, conseguita presso l'Università degli studi di Foggia.

Con la citata **DGR 735 del 29/05/2025** risultavano concedibili in accreditamento al Comune di Motta Montecorvino ulteriori n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, assegnati ai sensi dell'art. 29, comma 7 della L.R. n.9/2017, in quanto struttura pubblica ammessa a finanziamento FESR (aggiuntivi rispetto ai 20 p.l. di cui n.14 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019 rilasciati con D.D. n. 358/2022).

Con **nota prot. n. 427094/2025 del 28/07/2025** la scrivente Sezione rappresentava quanto segue "la verifica del rispetto dei requisiti minimi e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 16 del 2019, ai fini dell'accreditamento istituzionale nelle fasi DO - CHECK - ACT, riguarderà tutti i posti oggetto di accreditamento/accreditabili, inclusi quelli già assegnati in precedenza." ed invitava: invitava: "il legale rappresentante della Società a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B - Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. Si richiedeva altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.", ed al contempo "il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase **PLAN per n° 30 posti concedibili ai fini dell'accreditamento di cui: 24 pl di Rsa di mantenimento anziani e 6 pl di Rsa mantenimento demenze**. A seguito del sopralluogo, si richiede la trasmissione dell'esito della verifica e delle relative griglie compilate e firmate".

Successivamente con **pec del 20/11/2025**, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 655958/2025, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 3918/2025 con cui esprimeva: "parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura R.S.A. per soggetti non autosufficienti denominata "Io Abito qui", ubicata nel comune di Motta Montecorvino (FG) tra la Via Alfieri e la Via Isonzo, con dotazione complessiva di n.30 posti letto, di cui n.24 p.l. mantenimento anziani e n.06 p.l. mantenimento demenze, gestita

dalla società cooperativa sociale "Sanità Più" con sede legale in Foggia, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do, Check e Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Con **nota prot. n. 0726319/2025 del 23/12/2025** la scrivente Sezione rappresentava quanto segue: "La scrivente Sezione, pur avendo ricevuto il relativo parere di accreditamento istituzionale (nota prot. n. 3918/2025 del 20/11/2025) dal Qu.O.T.A., non può procedere al rilascio dell'accREDITamento degli ulteriori posti assegnati in via provvisoria con DGR 735/2025, poiché il legale rappresentante del Comune di Motta Montecorvino e il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanità Più non hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 427094/2025 del 28/07/2025." ed invitava "il Legale Rappresentante del Comune di Motta Montecorvino unitamente al Legale Rappresentante della SOC. COOP. SOC. SANITÀ PIÙ, ad integrare quanto trasmesso inviando la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio e/o accademico, data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, mansione, tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria applicato;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di causa di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, nonché, il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni Unilav del personale impiegato nella struttura;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per le fasi DO – CHECK – ACT con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate".

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0726319/2025, il legale rappresentante della Società Coop. Soc. Sanità Più con **pec del 24/12/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 7068 del 08/01/2025, trasmetteva la documentazione richiesta inoltrando:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Vigilante Luca, in qualità di legale rappresentante della società Coop. Soc. sanità Più dichiarava "che con riferimento alla struttura R.S.A. "IO ABITO QUI", con sede in Motta Montecorvino (FG), Via Isonzo, la società in epigrafe è in possesso dei requisiti comuni di accreditamento, come da Manuale di Accreditamento per "le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e di quelli specifici, ai sensi della sezione 2A per le RSA e per i centri diurni non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e Centri diurni per persone disabili, ai sensi del R.R. n 16/2019.";
- Documento di riconoscimento del Sig. Vigilante Luca, in qualità di legale rappresentante della società Coop. Soc. sanità Più;
- Dichiarazione dotazione organica sanità Più Soc. Coop. Soc. – R.S.A. "Io abito qui", resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Luca Vigilante, in qualità di legale rappresentante della società Coop. Soc. sanità Più, dichiarava "Che la dotazione organica della struttura sita in Motta Montecorvino (Fg), in Via Isonzo, denominata R.S.A. "IO ABITO QUI", di cui si specifica relativa mansione, è indicata nell'allegato alla presente."
- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura con l'indicazione del titolo di studio e/o accademico, data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale, impegno orario, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di

categoria applicato;

- Comunicazioni unilav del personale operante nella struttura;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, nonché, il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.

Considerato quanto sopra, si propone

- di **rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

Soggetto Titolare: Comune di Motta Montecorvino (FG)

Rappresentante Legale: Sig. Iavagnilio Domenico

Soggetto Gestore: Società Cooperativa Sociale Sanità Più

Rappresentante Legale: Avv. Vigilante Luca

Sede legale del soggetto Gestore: Viale degli Aviatori n. 25 – Foggia (Fg)

Attività: RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 già autorizzata all'esercizio e accreditata con DD n. 358 del 13/10/2022

Sede operativa: tra Via Alfieri e Via Isonzo – Motta Montecorvino (FG)

Denominazione: Io Abito Qui

N. posti autorizzati: 30 p.l. (di cui n. 24 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B);

N. posti accreditati: 10 p.l. di RSA mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. 4/2019 (ulteriori rispetto ai 20 p.l. di cui n. 14 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 posti letto di RSA di mantenimento demenze di tipo B già accreditati con D.D. n. 358 del 13/10/2022, per un totale di 30 posti).

Responsabile sanitario: Dott.ssa Giuliani Antonella laureata in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia il 26/03/2014, con specializzazione in malattie dell'apparato respirato, conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi al n. 6850 del 23/07/2014

CCNL applicato: Cooperative Sociali

Con la **PRESCRIZIONE** per il legale Rappresentante del Comune di Motta Montecorvino (Fg), in qualità di soggetto titolare e per il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. Sanità Più, in qualità di soggetto gestore di trasmettere a questa Sezione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 di accettazione dell'incarico di responsabile sanitario;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 del responsabile sanitario in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione all'Albo, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.
- di precisare, inoltre che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Motta

- Montecorvino, unitamente al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanità Più sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante del Comune di Motta Montecorvino, unitamente al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanità Più sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- III. ai sensi dell' articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;*
- IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio”;*
- VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

Soggetto Titolare: Comune di Motta Montecorvino (FG)

Rappresentante Legale: Sig. Iavagnilio Domenico

Soggetto Gestore: Società Cooperativa Sociale Sanità Più

Rappresentante Legale: Avv. Vigilante Luca

Sede legale del soggetto Gestore: Viale degli Aviatori n. 25 – Foggia (Fg)

Attività: RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 già autorizzata all'esercizio e accreditata con DD n. 358 del 13/10/2022

Sede operativa: tra Via Alfieri e Via Isonzo – Motta Montecorvino (FG)

Denominazione: Io Abito Qui

N. posti autorizzati: 30 p.l. (di cui n. 24 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B);

N. posti accreditati: 10 p.l. di RSA mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. 4/2019 (ulteriori rispetto ai 20 p.l. di cui n. 14 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 posti letto di RSA di mantenimento demenze di tipo B già accreditati con D.D. n. 358 del 13/10/2022, per un totale di 30 posti).

Responsabile sanitario: Dott.ssa Giuliani Antonella laureata in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia il 26/03/2014, con specializzazione in malattie dell'apparato respirato, conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi al n. 6850 del 23/07/2014

CCNL applicato: Cooperative Sociali

Con la **PRESCRIZIONE** per il legale Rappresentante del Comune di Motta Montecorvino (Fg), in qualità di soggetto titolare e per il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. Sanità Più, in qualità di soggetto gestore di trasmettere a questa Sezione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 di accettazione dell'incarico di responsabile sanitario;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 del responsabile sanitario in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione all'Albo, della

data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.
- di precisare, inoltre che:
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Motta Montecorvino, unitamente al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanità Più sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante del Comune di Motta Montecorvino, unitamente al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanità Più sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell' articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;*
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la*

permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

- di notificare il presente provvedimento a:

- Al Comune di Motta Montecorvino

protocollo@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it

- alla **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITA' PIU'**, in persona del suo legale rappresentante
info@pec.sanitapiu.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG

dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

- Al Direttore generale ASL FG

direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

- All'Area Socio Sanitaria ASL FG

coordareasociosan@mailcert.aslfg.it

- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)

quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto composto da n.15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00013

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo